



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (G.U. 5 giugno 2001 n.128), relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito, “decreto legislativo n. 93 del 2011”) recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

**VISTO** l’articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTO** l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea del 16 febbraio 2016 sulla Strategia dell’Unione Europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale;

**VISTO** l’atto di indirizzo del 24 febbraio 2022 con cui, in considerazione della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, il Ministro della transizione ecologica ha dato indicazione ai principali importatori di gas affinché si approvvigionino nel minor tempo possibile di volumi aggiuntivi di prodotto, segnalando contestualmente a Stogit di ottimizzare il riempimento delle capacità di stoccaggio, anticipando la campagna di iniezione senza pregiudicare la fase di erogazione in corso;

**VISTA** la deliberazione 8 marzo 2022 97/2022/r/gas dell’Autorità, relativa a disposizioni urgenti in materia di corrispettivi di trasporto e di offerta delle capacità di erogazione di stoccaggio di breve termine;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, il quale prevede all’articolo 21, tra l’altro, di “*ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari*”

*di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023”;*

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022, n. 110, con cui sono state stabilite, tra l'altro, le regole per l'allocazione e l'erogazione della capacità di stoccaggio disponibile alle imprese per il periodo contrattuale di stoccaggio 2022 – 2023;

**VISTA** la deliberazione 15 marzo 2022 110/2022/r/gas dell'Autorità, relativa a disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2022/2023;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 1° aprile 2022, n. 138, con cui, tenuto conto degli esiti delle prime aste di allocazione della capacità e della necessità di raggiungere un riempimento degli stoccaggi di almeno il 90%, sono state adottate ulteriori iniziative volte a favorire l'iniezione in stoccaggio intervenendo sul rischio di prezzo nonché è stato assegnato al gestore della rete nazionale di trasporto il compito di approvvigionarsi direttamente e iniettare in stoccaggio i volumi di gas ad esso necessari per i servizi e i consumi interni della rete stessa, ciò già a partire dal mese di aprile;

**VISTA** la nota n. 10875 del 7 aprile 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del citato decreto n. 138 del 1 aprile, ha chiesto alle società Stogit, Edison Stoccaggio e Ital Gas Storage di provvedere, con cadenza settimanale, all'invio dei dati necessari a effettuare il monitoraggio del ciclo di riempimento degli stoccaggi e del riempimento progressivo, nonché di comunicare il dato relativo sullo spazio di stoccaggio che ogni mese deve essere necessariamente riempito, al fine di non compromettere il riempimento fino al 90% degli stoccaggi nazionali;

**VISTA** la deliberazione 8 aprile 2022, n. 165/2022/R/GAS, recante “Disposizioni urgenti per il conferimento della capacità di stoccaggio ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 1° aprile 2022, n.138”, che, tra le altre cose, ha introdotto il premio giacenza, pari a 5 /MWh, anche alle allocazioni implicite dei mesi di aprile e maggio 2022, prevedendone la non applicazione da giugno 2022 in poi;

**VISTA** la deliberazione 27 aprile 2022, n.189/2022/R/GAS, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per il conferimento della capacità di stoccaggio, ai sensi del decreto del ministro della transizione ecologica 1° aprile 2022, n.138”, che ha, tra le altre cose, introdotto i contratti per differenza a due vie associati alle capacità di stoccaggio;

**VISTA** la nota n. 15797 del 20 maggio 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla società Stogit di monitorare il rispetto della curva tecnica ottimale di riempimento mensile degli stoccaggi e di comunicare, in tempo utile, gli eventuali scostamenti da tale suddetto andamento ottimo, che potrebbero determinare la perdita irreversibile della capacità di iniezione per la singola mensilità;

**VISTA** la nota n. 154 del 27 maggio 2022 con cui Stogit ha comunicato il target atteso per il mese di giugno, necessario per non compromettere il raggiungimento del 90% di riempimento degli stoccaggi Stogit (pari a 5.400 MSmc) e il dato della giacenza alla data di invio della suddetta comunicazione;

**VISTA** la nota n. 172 del 10 giugno 2022 con cui Stogit ha evidenziato che il livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno è risultato essere pari a circa 41 MSmc/giorno, a fronte di una capacità di iniezione pari a 96 MSmc/giorno, e che, qualora tale livello medio dovesse perdurare fino alla fine del mese, la giacenza al 30 giugno risulterebbe pari a circa 5.043 MSmc, inferiore al livello di 5.400

MSmc minimo necessario per non compromettere il raggiungimento del target di riempimento del 90% degli stoccaggi a fine campagna di iniezione;

**VISTA** la nota n. 19218 del 17 giugno 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica, visto il perdurare di livelli di riempimento non in linea con la curva ottimale, ha chiesto alla società Snam di predisporre per un eventuale intervento qualora fosse risultato necessario procedere a iniettare l'eventuale delta giornaliero mancante rispetto al livello medio necessario a raggiungere il target, almeno per quanto riguarda il mese di giugno 2022;

**VISTA** la nota del 17 giugno 2022 con cui la società Snam ha riscontrato la suddetta richiesta, confermando la disponibilità ad avviare un servizio di riempimento di ultima istanza, per quantitativi determinati, segnalando l'esigenza di una relativa flessibilità temporale almeno per i prossimi mesi;

**CONSIDERATO** che l'attuale riempimento degli stoccaggi si attesta al 20 giugno a circa 4.606 MSmc di gas naturale, con un livello di iniezione medio di circa 30 MSmc/giorno;

**CONSIDERATO** che in data 21 giugno 2022 si è svolta una riunione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas (CTEM) nell'ambito della quale, analizzata la situazione, con particolare riferimento al livello di riempimento degli stoccaggi e alla rilevanza dell'obiettivo del 90% per assicurare la sicurezza del sistema nazionale gas in vista del prossimo inverno, il Comitato ha condiviso l'opportunità di affidare a Snam il riempimento dell'eventuale "delta" mancante rispetto al livello medio necessario a raggiungere il target, almeno per quanto riguarda il mese di giugno 2022;

**RITENUTO** quindi opportuno adottare ulteriori iniziative finalizzate, *in primis*, a raggiungere l'obiettivo di riempimento di 5.400 MSmc, così da non pregiudicare l'obiettivo complessivo del 90% di riempimento a fine campagna;

**RITENUTO** inoltre di dare mandato all'Autorità di intervenire sul quadro regolatorio attuale al fine di favorire ulteriormente il riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori di mercato,

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale*

1. Dalla data del presente provvedimento, l'impresa maggiore di trasporto offre un servizio di riempimento di ultima istanza, acquisendo quantitativi di gas per l'iniezione presso le proprie infrastrutture di stoccaggio, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di 5.400 MSmc e complementari rispetto alle quantità immesse dagli operatori di mercato.
2. I quantitativi di gas naturale iniettati ai sensi del comma 1 sono resi disponibili dall'impresa maggiore di trasporto agli operatori di mercato nel corso dell'inverno 2022-2023, secondo le modalità definite con atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità.
3. Le modalità e le condizioni di effettuazione del servizio sono stabilite dall'Autorità, prevedendo il riconoscimento dei costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto e tenendo conto dei costi complessivi del servizio, con salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario.

4. Per quanto non in contrasto con il presente provvedimento resta valido quanto previsto dai decreti del Ministro della transizione ecologica n. 110 del 14 marzo 2022 e n. 138 del 1° aprile 2022, con particolare riferimento all'invio dei dati per il monitoraggio del riempimento nonché alla comunicazione dell'obiettivo ottimale di riempimento mensile.
5. L'impresa maggiore di trasporto, per i mesi successivi a giugno 2022, comunica al Ministero della transizione ecologica l'eventuale scostamento della curva tecnica ottimale di riempimento e procede all'attivazione del servizio di ultima istanza, di cui al presente provvedimento, previo assenso del Ministero della transizione ecologica.
6. L'Autorità stabilisce ulteriori modalità per favorire il riempimento degli stoccaggi nazionali da parte degli operatori di mercato, anche valutando l'estensione, per i mesi successivi a maggio 2022, del premio giacenza alle allocazioni implicite nonché eventuali perfezionamenti dei contratti per differenza a due vie.

## **Articolo 2**

### *Disposizioni finali*

1. Il presente decreto è comunicato all'impresa maggiore di trasporto per la sua immediata attuazione e all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e nel sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roberto Cingolani